

A sostegno del ricorso, il sig. Lavagnoli ricorrente fa valere:

- la violazione delle disposizioni generali di esecuzione dell'art 43 dello Statuto, del diritto di discriminazioni e del principio di buon andamento dell'amministrazione;
- la violazione dell'accordo quadro del 1974 firmato da Action & Défense, il cui segretario generale durante il periodo di riferimento era lo stesso ricorrente, e dell'art. 24 bis dello Statuto, nonché un ostacolo alla libertà sindacale;
- la violazione del Protocollo d'accordo firmato il 18 maggio 1998 tra la Commissione e le OSP;
- la violazione del principio del divieto di procedure arbitrarie e dell'obbligo di motivazione, nonché un abuso di potere;
- la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento;
- la violazione del dovere di sollecitudine.

Ricorso presentato il 5 marzo 2004 dal sig. Michael Cwik contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-96/04)

(2004/C 106/160)

(lingua processuale: il francese)

Il 5 marzo 2004 il sig. Michael Cwik, domiciliato a Tervuren (Belgio), rappresentato dall'avv. Nicolas Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del direttore generale del DG ECFIN 24 aprile 2003 che conferma, senza modifiche, il rapporto di valutazione della carriera (REC) del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001-31 dicembre 2002;
- annullare, per quanto necessario, la decisione della Commissione 19 novembre 2003, che respinge il reclamo del ricorrente (R/383/03);
- condannare la convenuta al pagamento di EUR 1, a titolo simbolico, quale risarcimento dei danni;
- condannare la convenuta a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principale argomenti:

A sostegno del suo ricorso il ricorrente adduce che il nuovo sistema di valutazione dei funzionari sarebbe illegittimo poiché prevede un numero di punti di merito limitato per servizio, il che costringe il valutatore a compensare le buone valutazioni mediante valutazioni meno buone. Ciò comporterebbe una discriminazione tra funzionari a seconda della quota di punti che restano disponibili nell'ambito del loro servizio. Il ricorrente deduce inoltre un errore manifesto di valutazione e sostiene che il rapporto di valutazione contestato costituirebbe un atto di molestie psicologiche nei suoi confronti.

Ricorso delle sig.re Laura Gnemmi e Eugénia Aguiar contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 marzo 2004

(causa T-97/04)

(2004/C 106/161)

(Lingua processuale: il francese)

Il 12 marzo 2004, le sig.re Laura Gemmi, residente in Hünsdorf (Lussemburgo) ed Eugénia Aguiar, residente in Bruxelles, rappresentate dagli avv.ti Gilles Bounéou e Frédéric Frabetti, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare il procedimento di valutazione 2001-2002 per quanto le riguarda;
- in subordine, annullare il loro rapporto informativo (REC/CDR) per il periodo 1.7.2001-31.12.2002;
- statuire sulle spese ed onorari e condannare la Commissione delle Comunità europee al loro pagamento.

Motivi e principali argomenti:

Nella presente causa, i motivi e i principali argomenti dedotti dalle ricorrenti sono analoghi a quelli fatti valere dalle stesse ricorrenti nelle cause T-43/04 e T-47/04.